Oggetto: Fondo delle risorse per la contrattazione decentrata del personale dipendente. Determinazioni in merito alla costituzione del fondo anno 2018 – Art. 67 CCNL 21/05/2018 comparto "Funzioni Locali".

- Premesse
- Individuazione dell'importo unico consolidato (art. 67, comma 1, CCNL 21/05/2018)
- Aggiornamento fondo per effetto del trasferimento delle funzioni legate al Mercato del Lavoro
- Detrazione della somma destinata alla retribuzione di posizione e di risultato nell'anno 2017
- Incremento dell'importo unico consolidato (art. 67, comma 2, CCNL 21/05/2018)
- Attribuzione importi variabili – art. 67, comma 3, CCNL 21/05/2018
- La sperimentazione di cui all'art. 23, comma 4 e segg., D.Lgs. 25/05/2017, n. 75

Premesse

In merito alla costituzione del fondo delle risorse per la contrattazione decentrata del personale dipendente anno 2018 si richiama, in primo luogo, quanto riportato nella determinazione dirigenziale n. 6 del 4/1/2018 avente ad oggetto *"Fondo delle risorse per la contrattazione decentrata del personale dipendente. Determinazioni parte stabile anno 2018 a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 23, comma 2, del D. Lgs. 25/05/2017, n. 75"* con particolare riferimento ai punti 1) e 3) della parte dispositiva e all'allegato A) "schema costituzione fondo", così formulati:

1) Di approvare la costituzione della parte fissa (o stabile) del fondo per le risorse decentrate del personale non dirigente dell'Ente anno 2018 secondo lo schema allegato sub A alla presente determinazione, **per un importo complessivo di € 2.165.187,00;**

3) Di dare atto che, per effetto dell'applicazione della disposizione contenuta all'art. 14, comma 1, del CCNL 1/4/1999, la somma eventualmente derivante dal risparmio per lavoro straordinario nella annualità 2017 e che sarà accertata a consuntivo, sarà definitivamente assegnata al Fondo 2018 dopo l'approvazione del Consuntivo per l'anno 2018 e potrà essere destinata esclusivamente al finanziamento di istituti non aventi carattere di stabilità, trattandosi di risorsa eccezionale.

A seguito dell'entrata del CCNL 21/05/2018 – comparto Funzioni Locali triennio 2016/2018 – ed in particolare delle disposizioni contenute all'art. 67 "Fondo risorse decentrate: costituzione" il fondo per l'anno 2018 deve essere nuovamente costituito.

Per quanto riguarda la Città Metropolitana di Firenze tale aggiornamento dovrà tener conto anche del trasferimento delle funzioni del Mercato del Lavoro e del relativo personale alla Regione Toscana ai sensi della LR 08/06/2018 n. 28. La decorrenza del trasferimento del personale, in avvalimento o comandato alla Regione Toscana dal 01/01/2016, è stata stabilita a far data dal 28/06/2018 (ultimo giorno di servizio presso la Città metropolitana 27/06/2018).

Palazzo Medici Riccardi
1, via Cavour 50129 Firenze
tel. 055. 2760464
fax 055. 2760218
rocco.conte@cittametropolitana.fi.it
www.cittametropolitana.fi.it

L' **art. 67 "Fondo risorse decentrate: costituzione" CCNL 21/05/2018** *così recita:*

1. A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi.

2. L'importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato:

a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019;

b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;

c) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;

d) di eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

e) degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, commi da 793 a 800, della legge n. 205/2017; le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies;

f) dell'importo corrispondente agli eventuali minori oneri che deriveranno dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza; tale risorsa è attivabile solo dalle Regioni che non abbiano già determinato tale risorsa prima del 2018 o, per la differenza, da quelle che l'abbiano determinata per un importo inferiore al tetto massimo consentito;

g) degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziate;

h) delle risorse stanziate dagli enti ai sensi del comma 5, lett. a).

N.B. l'art. 67 del CCNL 21/05/2018 prosegue con le ipotesi di attribuzione al fondo di risorse variabili, che saranno esaminate in apposita successiva sezione.

Individuazione dell'importo unico consolidato (art. 67, comma 1, CCNL 21/05/2018)

In primo luogo risulta pertanto necessario procedere alla individuazione dell'importo unico consolidato che fa riferimento alle risorse decentrate stabili relative all'anno 2017, come certificate dal Collegio dei Revisori.

A questo proposito si richiamano:

- la determinazione dirigenziale n. 1485 del 6/10/2017 che ha rideterminato in complessivi € 2.165.187,00 tale importo, a seguito del superamento dell'obbligo di riduzione del fondo anno 2016 per effetto della riduzione del personale nel corso del 2017;

- la certificazione del Collegio dei Revisori rilasciata ai sensi dell'art. 40bis del D.Lgs. 165/2001 in data 19/12/2017 (allegata sub A) alla presente relazione)

Si ricorda, infatti, che la costituzione del fondo 2017 era regolata dall'**Art. 23 "Salario accessorio e sperimentazione" D. Lgs. 25/05/2017, n. 75** che, per la parte che qui rileva, così recita:

1. Al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la contrattazione collettiva nazionale, per ogni comparto o area di contrattazione opera, tenuto conto delle risorse di cui al comma 2, la graduale convergenza dei medesimi trattamenti anche mediante la differenziata distribuzione, distintamente per il personale dirigenziale e non dirigenziale, delle risorse finanziarie destinate all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa di ciascuna amministrazione.

2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualita' dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicita' dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non puo' superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e' abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilita' interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non puo' superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016.

Ai fini della determinazione dell'importo unico consolidato si precisa che l'Ente ha utilizzato, anche nell'anno 2017, l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, per il finanziamento degli incarichi di "alta professionalità" di cui agli Atti del Sindaco Metropolitano di istituzione delle Posizioni Organizzative/Alte Professionalità n. 88 del 30/12/2015 e n. 376 del 15/02/2018 ed agli Atti del Direttore generale di attribuzione degli incarichi n.115 del 28/01/2016 e n.538 del 09/03/2018.

Aggiornamento del fondo per effetto del trasferimento delle funzioni legate al Mercato del Lavoro

Il fondo del comparto anno 2015 ammontava ad € 3.057.567,00 al netto dell'importo di € 7.672,00 corrispondente alla riduzione derivante dal trasferimento presso la Regione Toscana di due dipendenti assegnate alla funzione del trasporto pubblico locale dall'inizio dell'anno 2015, ai sensi della L.R. 29 dicembre 2010 n. 65.
Ai fini della determinazione della parte fissa del fondo 2016 in primo luogo si è tenuto conto del trasferimento di funzioni alla Regione Toscana con conseguente trasferimento di personale con

decorrenza 1/1/2016. Si è tenuto conto anche di n. 18 posti dichiarati in esubero nell'anno 2015 con conseguente pre-pensionamento dei dipendenti che li coprivano.
Si è trattato complessivamente di n. 182 dipendenti del comparto che hanno costituito una riduzione stabile della dotazione organica dell'ente, anche ai sensi del comma 421 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) il quale ha disposto che le Città Metropolitane devono ridefinire la dotazione organica in riduzione di almeno il 30% della spesa relativa al personale di ruolo alla data dell'8 aprile 2014, data di entrata in vigore della "legge Delrio".

La costituzione del fondo 2017, che a sua volta ha fatto riferimento alla costituzione del fondo 2016, ha tenuto conto della ulteriore riduzione stabile di n. 21 unità di personale dichiarato in esubero nel 2015 e cessato nel corso del 2016.

La riduzione della parte stabile del fondo per effetto del trasferimento delle funzioni in attuazione della legge Del Rio e dei pre-pensionamenti anno 2015 e 2016 ammonta complessivamente ad € 808.665,00.

A questo proposito si richiamano integralmente le considerazioni di cui alle Determinazioni Dirigenziali n. 1901 dell'1/12/2016 e n. 2338 del 19/12/2016 di costituzione del fondo 2016 e n. 1485 del 6/10/2017 di costituzione del fondo 2017, che analiticamente riportano il percorso logico seguito per il calcolo della riduzione sopra citata.

Non è stato tenuto conto, invece, della riduzione potenzialmente derivante dalla riduzione di personale legata al trasferimento delle funzioni del Mercato del lavoro che la LR 82/2015 assegnava alle Regioni dall'anno 2015, pur con mantenimento della gestione a carico delle Province e delle Città Metropolitane e rimborso della spesa da queste sostenuta fino alla data di effettivo trasferimento.

Si tratta di n. 123 unità (di cui n. 3 incaricati di posizione organizzativa), il cui trasferimento effettivo si è realizzato con decorrenza 28/06/2018.

Poiché il fondo 2018 consolida l'importo del 2017 che, a sua volta, fa riferimento al fondo 2016, quest'ultimo fondo deve essere rideterminato per effetto del definitivo trasferimento delle funzioni del Mercato del lavoro.

Tale riduzione viene operata in applicazione dei principi generali di invarianza della spesa che regolano l'attuazione di tutte le Riforme Istituzionali degli ultimi anni, di cui le disposizioni contenute ai punti e) ed h) dell'art. 67, comma 2, del CCNL 21/05/2018 costituiscono espressa modalità applicativa.

Per il calcolo della suddetta riduzione si fa riferimento a quanto effettivamente corrisposto al personale del Mercato del Lavoro nell'anno 2016 a valere sul fondo del relativo anno. A questo importo viene aggiunta una parte della somma che nell'anno 2016 era stata destinata al finanziamento del recupero delle somme irregolarmente attribuite al fondo, come rilevate nell'ispezione MEF del 2011, per quanto di competenza del medesimo personale. Si ricorda che la somma residua da recuperare sull'annualità 2016, quale ultimo anno di recupero, ammontava ad € 279.000,00 di cui € 64.534,00 sono stati posti a carico dei dipendenti trasferiti alla Regione Toscana, che si avvale del fondo dei dipendenti della Città Metropolitana trasferiti per effetto del trasferimento delle funzioni, mentre la rimanente somma di € 214.466,00 è stata resa indisponibile alla contrattazione e quindi destinata al recupero richiesto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Per la determinazione della quota afferente i dipendenti del mercato del lavoro viene utilizzato lo stesso metodo di calcolo già seguito per determinare la quota posta a carico dei dipendenti trasferiti alla Regione Toscana con decorrenza 1/1/2016: l'importo unitario è pari ad € 393,50 così calcolati:

- importo individuale = importo complessivamente destinato a recupero MEF anno 2016 pari a 278.987,95 (arrotondato per difetto ad euro 278.000,00)/semisomma 2016 del nr dipendenti (compreso trasferiti Regione) pari a 706 = 393,76 (arrotondato a 393,50). Importo da decurtare è pari pertanto all'importo individuale moltiplicato il nr dipendenti al 01/01/2016 pari a 132 dipendenti assegnati al mercato del lavoro nel 2016.

La riduzione del fondo 2016 per effetto del trasferimento della funzione del Mercato del lavoro è quindi pari ad **€ 383.672,30** di cui **€ 331.730,30** corrispondente all'importo effettivamente liquidato a valere sul fondo 2016 al personale assegnato a tale funzione ed **€ 51.942,00** quale importo afferente al medesimo personale per recupero MEF.

Inoltre, per effetto dell'applicazione della disposizione contenuta all'art. 14, comma 1, del CCNL 1/4/1999, la somma eventualmente derivante dal risparmio per lavoro straordinario nella annualità 2015 accertata a consuntivo ed assegnata al Fondo 2016 ammonta complessivamente ad euro 26.444,00 ed è stata destinata esclusivamente al finanziamento di istituti non aventi carattere di stabilità, trattandosi di risorsa eccezionale: la quota afferente al Mercato del Lavoro è stata determinata in relazione al nr dipendenti al 01/01/2016 ed ammonta ad **euro 6.222,12.**

La quota del fondo 2016 afferente al personale della Città Metropolitana ammonta pertanto ad euro 1.781.514,70

Detrazione della somma destinata alla retribuzione di posizione e di risultato nell'anno 2017

Dall'importo unico consolidato come sopra determinato deve essere detratta la somma che l'Ente ha destinato, nel medesimo anno e quindi nel 2017, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Tale importo si rileva dal Contratto integrativo che ha regolato l'utilizzazione del fondo per l'anno 2017, sottoscritto definitivamente il 28/12/2017 (vedi Atto del Sindaco metropolitano n. 23 del 22/12/2017 che ne ha autorizzato la sottoscrizione per la Parte Pubblica) ed è pari ad **€ 309.225,00** di cui € 246.100,00 per la retribuzione di posizione ed € 63.125,00 per la retribuzione di risultato.

Dovendo tener conto del trasferimento delle funzioni del Mercato del lavoro alla Regione Toscana è necessario evidenziare che tale somma comprende quella di **€ 30.500,00** destinata al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato degli incarichi legati al Mercato del lavoro: questo importo non deve pertanto essere portato in detrazione.

A seguito della ricognizione sopra effettuata l'importo unico consolidato del fondo ai sensi dell'art. 67, comma 1, CCNL 21/05/2018 è pari ad € 1.502.782,70

Si ricorda come la Corte dei Conti – Sezioni Unite – in sede di parere sulla pre-intesa rilasciato con deliberazione n. 6/2018, ha precisato che siamo di fronte ad un sistema di "vasi comunicanti" di cui costituisce espressione l'art. 15, comma 7, dell'Ipotesi (in caso di riduzione delle risorse destinate alla retribuzione delle P.O.) e che trova il proprio limite nel principio di invarianza della spesa espressamente richiamato dall'art. 67, comma 7, secondo cui "La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art. 15, comma 5 deve comunque avvenire complessivamente nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del d.lgs. n. 75/2017"

Incremento dell'importo unico consolidato (art. 67, comma 2, CCNL 21/05/2018)

L'art. 67, comma 2, CCNL 21/05/2018 individua una serie di fattispecie che vanno ad incrementare l'importo unico consolidato di cui al comma 1.

Occorre tuttavia premettere che il comma 7 dello stesso articolo stabilisce che "La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017" in base al quale l'importo del fondo 2017 non può superare il corrispondente importo del fondo 2016.

Pertanto ogni risorsa ulteriore rispetto all'importo del fondo 2017, pur potendo essere astrattamente attribuita al fondo 2018, dovrebbe poi essere da questo sottratta al fine di assicurare il rispetto del tetto 2016. A questo proposito pare soccorrere la Dichiarazione congiunta n. 5 la quale così prevede *"In relazione agli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art.67, comma 2 lett a) e b), le parti ritengono concordemente che gli stessi, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti*". Tale dichiarazione è richiamata anche nella deliberazione n. 6/2018 della Corte dei Conti – Sezioni Unite – che così recita "*In merito agli incrementi al Fondo risorse decentrate previsti dalla lettera a) dell'art. 67, comma 2 (aumenti determinati dal Ipotesi contrattuale), si dà atto della dichiarazione congiunta, oggetto di specifico errata corrige all'Ipotesi in esame, tendente a precisare che tali nuovi oneri "in quanto derivanti da risorse definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettabili ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti".*

Di diverso avviso la Corte dei Conti – Sez. Puglia – che con deliberazione n. 99 del 5 luglio 2018 ha espressamente escluso la possibilità di derogare alle disposizioni contenute nell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017. Di seguito si riporta un passaggio significativo di tale deliberazione: *"Il contenuto dell'art.23, comma 2, del D.Lgs. n.75/2017 è sostanzialmente confermato dall'art.67, comma 7, del C.C.N.L. del 21 maggio 2018, relativo al personale non dirigente degli enti locali, secondo il quale "la quantificazione del fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art.15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art.23, comma 2, del D.Lgs. n.75/2017". La suddetta norma contrattuale, di contenuto univoco, non risulta smentita dalla successiva dichiarazione congiunta n.5, allegata al C.C.N.L. in parola, secondo la quale "in relazione agli incrementi del fondo risorse decentrate previsti dall'art.67, comma 2, lett. a) e b), le parti ritengono concordemente che gli stessi, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei fondi previsti dalle norme vigenti", atteso che, come talvolta confermato anche dalla stessa ARAN, le dichiarazioni congiunte non hanno valore normativo e, quindi, nè sono vincolanti, né, tantomeno, possono derogare a norme di contenimento della spesa pubblica quale è il più volte menzionato art. 23".*

La Corte dei Conti – Sez. Lombardia – PAR n. 221 del 24 luglio 2018 - di parere contrario rispetto a quello della Puglia, ha posto la questione davanti alla Corte dei Conti – Sezione Autonomie – la quale ha adottato la **Deliberazione n. 19 del 18/10/2018 enunciando il seguente principio di diritto**: *"Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017". La Sezione regionale di controllo per la Lombardia si atterrà al principio di diritto enunciato nel presente atto di orientamento, al quale si conformeranno tutte le Sezioni regionali di controllo ai sensi dell'art. 6, comma 4, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.*

Si esaminano di seguito le fattispecie previste dal CCNL per l'incremento della parte stabile del Fondo.

a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019;

tale importo decorre, di fatto, dall'annualità 2019 e quindi non incide sul fondo 2018

b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;

Per l'anno 2018 tale importo è stato quantificato in € 25.454,90 per il personale afferente alla Città Metropolitana che viene attribuito al fondo, a seguito della deliberazione della Corte dei conti – Sezione della Autonomie – n. 19 del 18/10/2018. In attesa di una auspicata precisazione normativa sul suo inserimento o meno nel tetto di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, più volte citato, sarà evidenziato in un rigo apposito e destinato esclusivamente a remunerare istituti variabili e liquidabili nel 2019, allorché la questione sarà definitivamente risolta.

c) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;

Nessuno dei dipendenti cessati nel 2017 afferenti al personale della CM beneficiava di assegni ad personam o di retribuzioni individuali di anzianità e quindi non ricorre la casistica per l'anno 2018.

d) di eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

e) degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, commi da 793 a 800, della legge n. 205/2017; le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies;

f) dell'importo corrispondente agli eventuali minori oneri che deriveranno dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza; tale risorsa è attivabile solo dalle Regioni che non abbiano già determinato tale risorsa prima del 2018 o, per la differenza, da quelle che l'abbiano determinata per un importo inferiore al tetto massimo consentito;

g) degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziate;

h) delle risorse stanziate dagli enti ai sensi del comma 5, lett. a).

Al momento, non ricorrono le casistiche di cui ai punti sopra citati, che pertanto non si applicano al fondo 2018. Comunque la casistica prevista alla lettera f) riguarda esclusivamente le Regioni.

Attribuzione importi variabili – art. 67, comma 3, CCNL 21/05/2018

Il terzo comma dell'art. 67 prevede una serie di fattispecie che consentono l'attribuzione al fondo di risorse variabili, da verificare di anno in anno. Si richiamano, in particolare, le fattispecie di cui alle lettere a), c), e) in quanto le altre non ricorrono nell'anno 2018.

a) *delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL dell'1.4.1999, come modificato dall'art. 4, comma 4, del CCNL del 5.10.2001;*

Gli importi che nel corso dell'anno 2018 saranno introitati a questo titolo potranno essere attribuiti alla parte variabile del fondo del comparto e all'incremento della retribuzione di risultato delle posizioni organizzative, secondo quanto verrà stabilito in sede di attribuzione delle risorse di parte variabile.

c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge;

Per quanto riguarda questo Ente, nell'anno 2018 si tratta degli importi derivanti dall'applicazione dell'art. 9 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, così come sostituito dalla legge di conversione n. 114 del 2014- (onorari avvocatura) e dell'art. 113 D.Lgs. 50/2016 (incentivi tecnici), il cui importo accantonato in corso d'anno, sarà attribuito al fondo con atto ricognitivo della Direzione del personale entro la fine dell'anno in corso.

e) degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL dell'1.4.1999; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo;

I risparmi accertati a consuntivo sul fondo del lavoro straordinario anno 2017 (al netto delle maggiori somme liquidate per effetto del rinnovo contrattuale) sono pari ad € 20.852,05 (di cui euro 15.468,65 afferenti al personale della CM ed euro 5.383,40 afferenti al personale del MdL). L'importo di € **15.468,65** sarà reso disponibili nel 2019 a seguito dell'approvazione del Conto Consuntivo e destinati al finanziamento della performance individuale.

La sperimentazione di cui all'art. 23, comma 4 e segg., D.Lgs. 25/05/2017, n. 75

L'art. 23, comma 4 e segg., D.Lgs. 25/05/2017, n. 75 prevede quanto segue:

4. A decorrere dal 1° gennaio 2018 e sino al 31 dicembre 2020, in via sperimentale, le regioni a statuto ordinario e le città Metropolitane che rispettano i requisiti di cui al secondo periodo possono incrementare, oltre il limite di cui al comma 2, l'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio presso i predetti enti, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore a una percentuale della componente stabile dei fondi medesimi definita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, entro novanta giorni dalla entrata in vigore del presente provvedimento. Il predetto decreto individua i requisiti da rispettare ai fini della partecipazione alla sperimentazione di cui al periodo precedente, tenendo conto in particolare dei seguenti parametri:

a) fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 557-quater, della legge n. 296 del 2006, il rapporto tra le spese di personale e le entrate correnti considerate al netto di quelle a destinazione vincolata;

b) il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243;

c) il rispetto del termine di pagamento dei debiti di natura commerciale previsti dall'articolo 41, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66;

d) la dinamica del rapporto tra salario accessorio e retribuzione complessiva.

4-bis. Il comma 4 del presente articolo si applica, in via sperimentale, anche alle università statali individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane, tenendo conto, in particolare, dei parametri di cui alle lettere c) e d) del secondo periodo del citato comma 4, dell'indicatore delle spese di personale previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e dell'indicatore di sostenibilità economico-finanziaria, come definito agli effetti

dell'applicazione dell'articolo 7 del medesimo decreto legislativo n. 49 del 2012. Con il medesimo decreto è individuata la percentuale di cui al comma 4. Sulla base degli esiti della sperimentazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane, può essere disposta l'applicazione in via permanente delle disposizioni di cui al presente comma.

5. Nell'ambito della sperimentazione per gli enti di cui al primo periodo del comma 4, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, è disposto il graduale superamento degli attuali vincoli assunzionali, in favore di un meccanismo basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa per personale valutata anche in base ai criteri per la partecipazione alla sperimentazione, previa individuazione di specifici meccanismi che consentano l'effettiva assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Nell'ambito della sperimentazione, le procedure concorsuali finalizzate al reclutamento di personale in attuazione di quanto previsto dal presente comma, sono delegate dagli enti di cui al comma 3 alla Commissione interministeriale RIPAM istituita con decreto interministeriale del 25 luglio 1994, e successive modificazioni.

All'atto della redazione della presente relazione sono in corso consultazioni fra le Parti al fine di addivenire, entro il corrente anno, all'approvazione del Decreto di cui alla disposizione in esame. A tal proposito la Città Metropolitana di Firenze si è fatta parte attiva al fine di favorire le condizioni per l'approvazione del Decreto con l'obiettivo di fruire delle opportunità di incremento della parte variabile del fondo.
Tuttavia, ad oggi, non è ancora determinata la possibilità o meno di entrare a far parte della sperimentazione, né gli importi che ne deriveranno.
In ogni caso, individuata la somma a disposizione, si prevede di assegnarla in parte al fondo del comparto ed in parte all'incremento del finanziamento della retribuzione di risultato degli incaricati di Posizione Organizzativa.

IL DIRIGENTE
Direzione Risorse Umane e Organizzazione
Dott.ssa Laura Monticini

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 modificato dal D. Lgs. 235/2010 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa."